

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 89/A

presentata dai Consiglieri regionali

SAIU - LOI - TUNIS - SOLINAS Alessandro - COCCIU - CORRIAS - DERIU - MANCA Ignazio -
OPPI - SATTA Giovanni - ZEDDA Massimo - SATTA Gian Franco - GIAGONI - CERA -
CAREDDA - DE GIORGI - FANCELLO - COCCO - LAI - COMANDINI - GANAU - MELONI -
MORICONI - PIANO - PISCEDDA - COSSA - MARRAS - SALARIS - SATTA Giovanni Antonio -
CANU - ENNAS - MELE - PIRAS

il 16 dicembre 2019

Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si autorizza la predisposizione di un piano straordinario coordinato, definito e realizzato attraverso la collaborazione delle agenzie agricole regionali per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni a qualunque titolo erogati, relativi al settore agricolo.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SAIU, Presidente - LOI, Vice presidente - TUNIS, Segretario - SOLINAS Alessandro, Segretario - COCCIU - CORRIAS - DERIU - MANCA Ignazio - OPPI - SATTA Giovanni - ZEDDA Massimo

Relazione di maggioranza

On.le SAIU

pervenuta il 18 dicembre 2019

La proposta di legge n. 89 recante "Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo", presentata il 16 dicembre, è stata iscritta all'ordine del giorno della Prima Commissione nella seduta immediatamente successiva del 17 dicembre. Nello stesso giorno, la Quinta Commissione, chiamata a esprimersi sulla proposta ai sensi dell'articolo 45 comma 7, del regolamento interno, ha approvato all'unanimità parere favorevole senza osservazioni. La prima Commissione si è quindi immediatamente riunita per l'esame del testo e degli emendamenti e ha sospeso la votazione finale per acquisire il parere finanziario ai sensi dell'articolo 45, comma 1. Non appena trasmesso il parere favorevole della Terza Commissione, la Prima Commissione si è riunita per l'approvazione finale del testo, licenziato all'unanimità nella seduta pomeridiana del 17 dicembre.

Il dibattito in Commissione sulle soluzioni da proporre rispetto alle problematiche relative alle pratiche arretrate nel settore agricolo, si è svolto a seguito di un ciclo di audizioni che ha visto esprimersi in merito sia i sindacati del personale regionale, sia i commissari straordinari delle Agenzie ARGEA e LAORE.

Il contenuto della proposta di legge registra l'accordo dei gruppi di maggioranza e di minoranza.

Rispetto alle proposte di legge di analogo contenuto già inserite all'ordine del giorno della Commissione (la proposta di legge n. 79, parte II di iniziativa dei gruppi di maggioranza e la proposta di legge n. 80 di iniziativa dei gruppi di opposizione), quest'ultima ha avvertito l'esigenza di licenziare una ulteriore proposta come contributo condiviso di tutte le forze politiche in essa presenti. Il testo approvato dalla Commissione prevede un piano straordinario definito d'intesa tra le Agenzie ARGEA e LAORE della durata di 12 mesi la cui attuazione è sottoposta a monitoraggio da parte di una unità di progetto appositamente istituita presso la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998. La proposta prevede, inoltre, che le risorse di personale impiegate nell'attuazione del piano siano innanzitutto provenienti dall'agenzia ARGEA e dalla agenzia LAORE nei limiti della propria disponibilità e in base al contingente richiesto. La remunerazione di tale personale è prevista nell'ambito degli strumenti del trattamento retributivo accessorio previsti della contrattazione collettiva e l'assegnazione alle agenzie delle risorse necessarie a finanziare il piano è demandata ad apposita deliberazione di Giunta regionale.

*Relazione di maggioranza**On.le SATTA Gian Franco*

La Quinta Commissione permanente, nella seduta antimeridiana del 17 dicembre 2019, ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole al provvedimento in oggetto.

la Terza Commissione, nella seduta del 17 dicembre 2019, ha espresso all'unanimità l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

La Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

La proposta di legge in esame prevede che, nell'ambito delle risorse già stanziare in favore delle Agenzie agricole ai sensi della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), una quota pari ad euro 1 milione sia destinata, per l'anno 2020, alla realizzazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo fino all'annualità 2019.

Il testo non è accompagnato da una relazione tecnica-finanziaria che consenta di verificare in questa sede la platea dei soggetti coinvolti, i criteri e i parametri metodologici utilizzati ai fini della dimostrazione della congruità della quantificazione e della idoneità della copertura indicata in legge.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, si rileva che i recenti dati relativi al bilancio di previsione e consuntivo delle Agenzie agricole indurrebbero, comunque, a ritenere che ai nuovi oneri le stesse possano far fronte, in misura diversa, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Ad ogni modo, si rileva l'importanza che la Giunta monitori attentamente gli oneri recati da questa disposizione così da provvedere, in caso di scostamento rispetto alle previsioni, alla copertura degli eventuali maggiori oneri già con legge di bilancio per gli anni 2020-2022.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. Per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo per le annualità pregresse, l'Agenzia ARGEA è autorizzata a provvedere attraverso un piano straordinario coordinato, definito e realizzato in collaborazione con le agenzie regionali LAORE e AGRIS, tramite l'impiego prioritario del proprio personale e di quello reso disponibile, nei contingenti richiesti, dalle agenzie LAORE e AGRIS.

2. Il piano ha una durata di dodici mesi ed è attivato, attraverso determinazioni delle rispettive direzioni generali, utilizzando gli istituti incentivanti connessi ai risultati ottenuti ovvero lo straordinario a favore del personale in esso impegnato, anche attraverso deroghe stabilite in sede contrattuale.

3. Il piano di cui al comma 2 è monitorato sistematicamente da apposita unità di progetto istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). I risultati del monitoraggio sono trasmessi con cadenza bimestrale al Consiglio regionale al fine di determinare eventuali rimodulazioni.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, secondo le procedure previste dalla contrattazione, ripartisce e assegna alle agenzie di cui al comma 1 una quota sufficiente a finanziare il piano per almeno dodici mesi.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 50.000 per l'anno

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Finalità

1. Per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo fino all'annualità 2019 compresa, l'agenzia ARGEA d'intesa con l'agenzia LAORE definisce e realizza un piano straordinario tramite l'impiego prioritario del proprio personale e di quello reso disponibile, nei contingenti richiesti, dall'Agenzia LAORE.

2. Il piano ha una durata di dodici mesi ed è attuato con determinazioni delle direzioni generali delle agenzie di cui al comma 1, utilizzando gli istituti incentivanti connessi ai risultati ottenuti ovvero lo straordinario a favore del personale in esso impegnato, anche attraverso deroghe stabilite in sede contrattuale.

3. L'attuazione del piano è monitorata da apposita unità di progetto istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). I risultati del monitoraggio sono trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio regionale con cadenza bimestrale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, secondo le procedure previste dalla contrattazione collettiva, ripartisce e assegna alle agenzie di cui al comma 1, le risorse necessarie a finanziare il piano.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Nell'ambito delle risorse già stanziata ai sensi della legge regionale 8 agosto 2006,

2019 e in euro 1.000.000 per l'anno 2020, si fa fronte rispettivamente con le risorse della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5100 e della missione 20 - programma 03 - titolo 2 - capitolo SC08.6969.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna) una quota pari ad euro 1.000.000 è destinata, per l'anno 2020, all'attuazione della presente legge (missione 16 - programma 01 - titolo 1)

Art. 3

Entrata in vigore

(identico)